

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Origine	pag. 3
Art. 2 – Natura giuridica	pag. 3
Art. 3 – Denominazione e sede	pag. 3
Art. 4 – Scopo	pag. 3
Art. 5 – Funzionamento dei servizi	pag. 4
Art. 6 – Mezzi materiali	pag. 4

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 – Organi	pag. 5
-----------------	--------

CAPO I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Composizione e nomina	pag. 5
Art. 9 – Durata	pag. 6
Art. 10 – Decadenza	pag. 6
Art. 11 – Gratuità del mandato	pag. 7
Art. 12 – Funzioni	pag. 7
Art. 13 – Adunanze e deliberazioni	pag. 8
Art. 14 – Verbali	pag. 9

CAPO II - DEL PRESIDENTE

Art.15 – Nomina e funzioni	pag. 9
Art. 16 – Sostituzione	pag. 9

CAPO III - DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 - Nomina e funzioni	pag. 10
-----------------------------	---------

CAPO IV - DEL DIRETTORE

Art. 18 – Attribuzioni pag. 10

CAPO V - DEL DIRETTORE SANITARIO

Art. 19 – Attribuzioni pag. 11

CAPO VI - DEL SEGRETARIO

Art. 20 – Attribuzioni pag. 11

**TITOLO III – AVVERTENZE E NORME GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE**

Art. 21 – Personale pag. 11

Art. 22 – Gestione contabile pag. 12

Art. 23 – Estinzione pag. 12

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Rinvio generale pag. 13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Origine

1. La Fondazione deriva dalla fusione per incorporazione della “Fondazione Luigi Lucca Onlus” con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC) nella “Fondazione Prospero Verani – Centro Servizi per Anziani Onlus” con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC).

Articolo 2 Natura giuridica

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, i cui estremi sono riportati in calce, l’Ente derivante dalla fusione per incorporazione della Fondazione Luigi Lucca Onlus, mantiene la personalità giuridica privata conseguita a suo tempo, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ed ai sensi della Legge regionale 1° giugno 1992, n. 27, conservando natura di Fondazione disciplinata dal codice civile.

Articolo 3 Denominazione e sede

1. La Fondazione assume la denominazione, di derivazione storica, di FONDAZIONE VERANI – LUCCA Onlus.

2. La Fondazione ha sede in Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Articolo 4 Scopo

1. La Fondazione ha un duplice scopo :
A) assistere, mediante servizi all’uopo destinati, persone anziane e persone non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente residenti nei Comuni di Fiorenzuola d’Arda ed Alseno, e quindi nei

Comuni di Cadeo e Pontenure e negli altri Comuni del distretto sanitario di competenza, nonché residenti in altri Comuni.

B) promuovere a favore sia di minori sia di disabili del distretto sanitario di competenza e, in via prioritaria, del Comune di Fiorenzuola d'Arda, senza distinzione di requisiti sociali e psicofisici, il soddisfacimento delle normali esigenze di vita per il pieno e libero sviluppo della personalità, attivando, all'uopo e secondo le linee della programmazione regionale e territoriale in materia di servizi sociali, iniziative ed interventi volti a prevenire e rimuovere le cause che vi ostano.

2. La Fondazione persegue soltanto finalità di assistenza e solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

Articolo 5 Funzionamento dei servizi

1. I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, nel Regolamento di gestione, le modalità di funzionamento dei servizi attivati nelle diverse strutture.

Articolo 6 Mezzi materiali

1. Tutte le risorse della Fondazione sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. I mezzi con cui la Fondazione persegue i suoi fini provengono:

- a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati.
- b) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
- c) dalle somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- d) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati, donazioni, oblazioni, atti di liberalità;

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 7 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto di sette membri, sei dei quali così nominati:
 - a) due dalla Famiglia Manfredi, unica discendente delle due famiglie fondatrici, Verani e Lucca e, per essa, dal più prossimo parente in linea maschile e, estinta questa, dal più prossimo parente in linea femminile;
 - b) uno dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio;
 - c) tre dal Sindaco di Fiorenzuola d'Arda.
2. E' membro di diritto il parroco della Chiesa di San Fiorenzo di Fiorenzuola d'Arda o suo delegato.
3. I consiglieri non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 9 Durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dall'insediamento ed i suoi componenti possono essere confermati senza interruzione.
2. In caso di dimissioni esse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione, a chi ebbe a compiere la nomina.
3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.
4. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richiesti i nominativi dei nuovi componenti alla istituzione di competenza di cui all'art. 8. Il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza anche di questo dal Consigliere anziano, entro venti giorni dalla data di scadenza del quinquennio e la prima adunanza d'insediamento è presieduta dal Consigliere anziano, quale definito dall'articolo 16.

Articolo 10 Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di trenta giorni dalla data della formale contestazione delle inadempienze previste dal precedente comma e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio entro venti giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

Gratuità del mandato

1. Gli amministratori non possono percepire alcunché a carico del bilancio della Fondazione; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato. Il Consiglio può eventualmente decidere di assegnare un gettone di presenza ai Consiglieri.

Articolo 12

Funzioni

1. Il Consiglio determina gli indirizzi della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti necessari per la loro realizzazione.

2. In particolare, il Consiglio, fra l'altro :

- a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca il Direttore, il Segretario e il Direttore Sanitario;
- c) nomina il Collegio dei Revisori;
- d) propone alla Regione le modificazioni statutarie;
- e) definisce le convenzioni con altri Enti e l'adesione a forme associative;
- f) nomina e revoca i rappresentanti della Fondazione presso Enti, Consorzi, Aziende e Associazioni;
- g) adotta i regolamenti interni;
- h) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- i) determina la misura delle rette;
- l) assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- m) autorizza la contrazione di mutui;
- n) dispone per acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
- o) cura, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, il patrimonio;
- p) delibera la costituzione in giudizio della Fondazione;
- q) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione e alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal Regolamento, a uno o più Consiglieri, specifici incarichi relativi a determinati settori di attività.

4. Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di cui alle precedenti lettere: e (per la definizione di convenzioni con altri Enti), l, o (per la manutenzione ordinaria) al Presidente e/o al Direttore.

Articolo 13 **Adunanze e decisioni**

1. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni due mesi, le seconde quando la necessità o l'urgenza lo richiedano o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le decisioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

4. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla decisione.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate nel regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna del Consesso.

Articolo 14

Verbali

1. I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
2. La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento per contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi della Fondazione.

CAPO II

DEL PRESIDENTE

Articolo 15

Nomina e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e viene nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella prima seduta e subito dopo l'insediamento.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 16

Sostituzione

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

4. Per anzianità si intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio o, in subordine, l'anzianità anagrafica.

CAPO III DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17 Nomina e funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e decade unitamente al Consiglio.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio stesso fra i propri membri.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili, effettua la verifica di cassa, esprime il suo parere mediante apposita relazione sul Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo.

4. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

CAPO IV DEL DIRETTORE

Articolo 18 Attribuzioni

1. Al Direttore compete la direzione della Fondazione, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, del quale esegue le decisioni.
2. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

CAPO V DEL DIRETTORE SANITARIO

Articolo 19 Attribuzioni

1. Al Direttore Sanitario compete il coordinamento di tutte le attività di carattere sanitario della Fondazione.
2. Il Direttore Sanitario riporta al Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa con facoltà di parola.

CAPO VI DEL SEGRETARIO

Articolo 20 Attribuzioni

1. Il Segretario supporta il Direttore nelle attività di carattere amministrativo e finanziario della Fondazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige il verbale, con facoltà di parola.

TITOLO III AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 Personale

1. La Fondazione si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri,

attribuzioni e sanzioni sono stabiliti nei contratti collettivi applicati nonché in apposito regolamento.

2. Al personale la Fondazione applica uno dei contratti collettivi riguardanti gli Enti assistenziali di natura privata.

Articolo 22 **Gestione contabile**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. La Fondazione approva, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti le Onlus.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate all'articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione.

5. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita della Fondazione, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Articolo 23 **Estinzione**

1. In caso di estinzione per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito del Comune di Fiorenzuola d'Arda o in via subordinata nei Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente Statuto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Rinvio generale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni.